

Allegato 2

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

PROVINCIA DI TRENTO

Rep. n. __ atti privati/2025

(Schema di) Convenzione ai sensi dell'art. 23, comma 1 della L.P.

13/2007 per la realizzazione di servizi socio-assistenziali per persone con

disabilità residenti nella Comunità della Paganella

Art. 1 - Oggetto

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Comunità della Paganella ed il soggetto prestatore con riferimento alla realizzazione degli interventi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità di cui al comma 2.

2. I servizi richiesti corrispondono alle seguenti quattro tipologie previste dal Catalogo dei servizi socio-assistenziali:

a) scheda 4.2 Comunità di accoglienza per persone con disabilità

b) scheda 4.3 Comunità familiare per persone con disabilità

c) scheda 4.4 Comunità integrata

d) scheda 4.10 Percorsi per l'Inclusione

3. Per ogni tipologia di servizio offerto dovranno essere garantite ai beneficiari le prestazioni e le funzioni indicate nel Catalogo, secondo le modalità previste dalle *Linee guida e di intervento a supporto dell'innovazione dei servizi socio-assistenziali rientranti nell'area persone con disabilità* e da quanto previsto dalla presente convenzione.

Art. 2 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata dal 1° gennaio 2025 fino al 31

	dicembre 2027 per i soggetti prestatori che alla data di pubblicazione	
	dell'Avviso hanno in essere servizi residenziali o semiresidenziali per	
	persone con disabilità per conto della Comunità della Paganella. Per gli	
	altri soggetti che intendono aderire all'Avviso la convenzione ha altresì	
	durata dalla data del provvedimento di iscrizione all'Elenco fino al 31	
	dicembre 2027.	
	2. Eventuale proroga avrà durata per il periodo massimo di 2 anni e verrà	
	comunicata ai soggetti prestatori entro il 30 settembre 2026. La	
	convenzione è da ritenersi automaticamente aggiornata.	
	Art. 3 - Modalità di attivazione e realizzazione degli interventi	
	1. L'accesso ai servizi di cui alla presente convenzione avviene secondo	
	le modalità indicate all'art. 5 dell'Avviso.	
	2. Il Servizio Socio-assistenziale della Comunità della Paganella	
	comunica al soggetto prestatore scelto dal beneficiario il servizio da	
	attivare ed il relativo piano di frequenza. Nella comunicazione viene	
	indicata la tariffa e la data entro la quale il servizio deve essere attivato,	
	comunque non oltre le quattro settimane dal momento della richiesta ed in	
	accordo con l'assistente sociale, salvo cause di forza maggiore	
	debitamente motivate.	
	3. Nel limite delle giornate di frequenza autorizzate, le giornate di	
	effettiva fruizione del servizio vengono definite sulla base delle esigenze	
	del beneficiario con una condivisione tra l'assistente sociale della	
	Comunità e il soggetto prestatore.	
	4. Qualsiasi modifica al numero di giornate di frequenza autorizzate deve	
	essere preventivamente concordata con l'assistente sociale referente e, se	
	2	

	comporta una spesa maggiore, è subordinata ad un'autorizzazione scritta e preventiva del Servizio Socio assistenziale.	
	5. Il soggetto prestatore predispone un registro delle presenze in cui vengono riportati i nominativi dei beneficiari, la data dell'intervento e l'orario di presenza.	
	Art. 4 - Risorse di personale, trattamento, requisiti	
	1. Il soggetto prestatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli enti preposti.	
	2. Il soggetto prestatore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro delle Cooperative Sociali e relativo integrativo provinciale (CIP).	
	3. Per il personale impiegato nella realizzazione dei servizi oggetto della presente convenzione e nell'attività di coordinamento di cui al successivo comma 5 devono essere rispettate le disposizioni vigenti in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale e quelle del Catalogo, per quanto attiene alla definizione dei profili professionali e alla rispondenza agli standard di qualità.	
	4. Il soggetto prestatore assicura:	
	a) la supervisione a favore del personale a contatto diretto ed abituale con i beneficiari, che può essere svolta, con riferimento alla	
	3	

	metodologia e all'analisi dei casi, anche da professionisti interni al	
	soggetto prestatore non coinvolti nella gestione del caso; con	
	riferimento al supporto all'elaborazione dei vissuti degli operatori,	
	la supervisione deve essere effettuata da professionisti esterni al	
	soggetto prestatore;	
	b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità	
	professionale del personale, di cui è responsabile;	
	c) l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del	
	personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a	
	provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la	
	sostituzione;	
	d) la realizzazione di iniziative o percorsi volti alla valorizzazione	
	del personale e strategie volte alla verifica e al possibile	
	contenimento del turnover e per la gestione dei suoi effetti.	
	5. Il coordinatore del soggetto prestatore assicura le seguenti funzioni:	
	a) l'organizzazione del servizio ed il coordinamento degli educatori,	
	operatori sociali e tecnici;	
	b) la garanzia e il controllo del comportamento professionale degli	
	educatori e degli operatori sociali/tecnici in termini di rispetto per	
	le indicazioni professionali ricevute, per la normativa della	
	sicurezza sul lavoro e per gli impegni ed orari stabiliti;	
	c) la promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli	
	interventi;	
	d) la costante verifica della qualità del servizio;	
	e) il contatto regolare e la massima collaborazione con il Servizio	
	4	

	Socio-assistenziale e gli altri servizi coinvolti;	
	f) la garanzia della condivisione costante e completa delle	
	informazioni all'interno dell'equipe educativa e con il Servizio	
	Socio-assistenziale.	
	Art. 5 - Sistema tariffario, modalità di pagamento e fatturazione	
	1. Il soggetto prestatore accetta il sistema tariffario così come definito	
	dall'art. 6 dell'Avviso.	
	2. Rispetto alla disciplina delle assenze si fa riferimento alle attuali	
	misure indicate dalla Provincia Autonoma di Trento nel documento di	
	applicazione dei criteri per la determinazione del costo dei servizi socio-	
	assistenziali residenziali e semiresidenziali ricompresi nell'area "persone	
	con disabilità", che prevede la corresponsione alla struttura di una tariffa	
	di assenza pari:	
	· all'80% della tariffa intera per le prime quattro settimane;	
	· al 65% della tariffa intera per le eventuali ulteriori settimane di	
	assenza.	
	L'assenza della persona e l'eventuale prolungamento della stessa, vanno	
	tempestivamente comunicate al Servizio Socio-assistenziale.	
	In caso di assenza del beneficiario dell'intervento per giustificato motivo	
	e non programmata (es. ricovero in struttura ospedaliera, malattia, grave	
	impedimento, ecc.) o in caso di rientro temporaneo in famiglia, il servizio	
	sociale competente può chiedere alla struttura il mantenimento del posto a	
	favore del beneficiario, per tutto il tempo necessario al superamento della	
	situazione di impedimento che ha determinato l'assenza o al tempo di	
	permanenza in famiglia con corresponsione della tariffa di assenza.	
	5	

	Per le prime due settimane di assenza è dovuto il pagamento della tariffa	
	di assenza e il mantenimento del posto, salvo diverso accordo tra il	
	servizio sociale competente e la struttura.	
	3. Per periodi di assenza programmati e pre-definiti (rientro in famiglia	
	per tutti i fine settimana, soggiorni programmati, ecc.) previo accordo tra	
	la struttura e il servizio sociale, può essere mantenuto il posto a favore del	
	beneficiario dell'intervento senza la corresponsione di alcuna tariffa per	
	l'intero periodo, fatta salva la possibilità per la struttura di occupare il	
	posto con altro beneficiario nel medesimo periodo di assenza.	
	4. Per quanto attiene ai servizi residenziali, nel caso in cui l'assenza inizi	
	e termini nell'arco della medesima giornata è corrisposta la tariffa di	
	presenza intera; in caso di assenze superiori alla giornata, il corrispettivo	
	del giorno in cui decorre l'assenza e quello relativo al giorno di rientro del	
	beneficiario dell'intervento in struttura è determinato secondo quanto	
	segue:	
	· nel caso in cui il beneficiario si assenti prima di mezzogiorno o rientri	
	nel corso del pomeriggio, è corrisposta la tariffa di assenza;	
	· nel caso in cui il beneficiario si assenti dopo mezzogiorno o rientri nel	
	corso della mattinata, è corrisposta la tariffa di presenza.	
	5. Gli aumenti derivanti dal rinnovo contrattuale saranno riconosciuti con	
	apposito provvedimento ed eventuali altre variazioni delle tariffe potranno	
	essere riconosciute nei limiti delle risorse disponibili. Le variazioni	
	saranno comunicate ai soggetti prestatori iscritti nell'Elenco e la	
	convenzione è da ritenersi automaticamente aggiornata.	
	6. Sulla base delle esigenze del beneficiario, con una condivisione tra	
	6	

	successivo a quello al quale si riferisce il pagamento un prospetto	
	analitico recante i dati significativi per la fatturazione.	
	11. La Comunità della Paganella provvede al pagamento entro il	
	termine massimo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura;	
	l'emissione della fattura dovrà essere successivo all'espletamento delle	
	procedure di accertamento, con esito positivo, della conformità delle	
	prestazioni (con emissione del certificato di pagamento che attesta la	
	regolare esecuzione degli interventi). Per l'espletamento della procedura	
	diretta ad accertare la conformità secondo quanto sopra descritto, la	
	Comunità della Paganella si riserva il termine massimo di giorni 30	
	(trenta) decorrenti dall'avvenuta comunicazione di cui al comma 10 del	
	presente articolo. L'accertamento è effettuato da parte della Responsabile	
	del Servizio Socio-assistenziale o suo delegato e comunicato al soggetto	
	prestatore. I termini sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta	
	perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.	
	Art. 6 - Strutture	
	1. Per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 1, il soggetto prestatore	
	mette a disposizione una o più strutture, come indicate nell'apposito	
	prospetto allegato alla domanda di iscrizione all'Elenco, assicurando in	
	particolare la dotazione di spazi, arredi e attrezzature adeguati per garantire	
	il comfort degli ambienti ed evitare il sovraffollamento.	
	2. Le strutture sono collocate in contesti accessibili e collegate a una rete	
	di servizi e opportunità di inclusione per i beneficiari.	
	3. Il soggetto prestatore assicura l'agibilità dei locali, il rispetto degli	
	standard di ricettività della struttura, delle normative igienico-sanitarie, di	
	8	

	prevenzione degli incendi, di sicurezza degli impianti.	
	Art. 7 - Posti di sollievo	
	1. Il soggetto prestatore si impegna a garantire la possibilità per i	
	beneficiari di fruire di un servizio di posti di sollievo dedicati, che	
	rispondono ad un bisogno assistenziale temporaneo e programmato per le	
	persone assistite al proprio domicilio.	
	2. In tale ottica, al fine di disciplinare il servizio in modo funzionale e	
	rispondente alle esigenze dei beneficiari, la Comunità della Paganella e i	
	soggetti prestatori si impegnano a concordare le modalità di realizzazione	
	coordinando la disponibilità dei posti delle varie strutture.	
	3. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Comunità della Paganella	
	raccoglie le esigenze dei beneficiari e verifica le disponibilità dei soggetti	
	prestatori, in maniera congiunta, al fine di consentire una programmazione	
	annuale del servizio.	
	Art. 8 - Progetto per la persona e PEI	
	1. La rete dei servizi collabora al fine di individuare le risorse necessarie	
	al raggiungimento degli obiettivi, con il coinvolgimento attivo di tutti gli	
	attori che vi prendono parte secondo i principi dell'autodeterminazione,	
	dell'empowerment e dell'engagement. In tale progetto confluiscono	
	eventuali altri progetti in atto (PEI, PAI, Progetto vita indipendente,	
	progetto di abitare sociale, ecc.).	
	2. L'équipe educativa del soggetto prestatore definisce, con il	
	coinvolgimento della persona con disabilità e della famiglia, il piano	
	educativo individualizzato (PEI) entro 2 mesi dall'avvio dell'intervento, ne	
	condivide i contenuti con il Servizio Socio-assistenziale e gli altri soggetti	
	9	

	coinvolti che lo monitorano nel tempo. Il soggetto prestatore predispone le	
	relazioni periodiche di verifica, almeno annuali. Copia del PEI e delle	
	relazioni di verifica sono da trasmettere al Servizio Socio-assistenziale.	
	Art. 9 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	
	1. Il soggetto prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi	
	finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. che	
	comportano, in particolare:	
	a) l'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse	
	pubbliche, anche in via non esclusiva;	
	b) l'effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse	
	pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico	
	bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di	
	pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle	
	operazioni;	
	c) l'indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni	
	transazione del codice identificativo di gara (CIG).	
	Art. 10 - Obblighi assicurativi e di sicurezza	
	1. Il soggetto prestatore, in relazione agli obblighi assunti con la presente	
	convenzione, è responsabile in caso di infortuni o danni eventualmente	
	subiti da persone e cose del soggetto prestatore stesso, di terzi e della	
	Comunità della Paganella.	
	2. Il soggetto prestatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno	
	imputabile a negligenza del personale che a qualsiasi titolo verrà dedicato	
	all'esercizio delle attività previste; avrà pertanto a suo carico la rifusione	
	di eventuali danni e ammanchi.	
	10	

	3. A tale scopo si dà atto che il soggetto prestatore ha provveduto al deposito, presso il Comune di Trento copia della/e polizza/e assicurativa/e a copertura rischi, infortuni e responsabilità civile (RCT/RCO) anche nei confronti del personale operante nell'ambito del servizio.	
	4. È obbligo del soggetto prestatore rispettare e far rispettare al proprio personale per l'esecuzione degli interventi oggetto della presente convenzione tutte le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m..	
	5. Il soggetto prestatore si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento degli interventi oggetto della presente convenzione.	
	Art. 11 - Riservatezza e trattamento dei dati personali	
	1. Il soggetto prestatore ha l'obbligo di rispettare e di far rispettare al personale la riservatezza delle informazioni di cui venga a conoscenza durante la realizzazione del servizio, impegnandosi a non consentire l'accesso a soggetti non autorizzati a notizie o informazioni inerenti i dati trattati nell'ambito degli interventi.	
	2. La Comunità della Paganella e il soggetto prestatore sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).	
	3. In relazione alla presente convenzione, la Comunità della Paganella e il soggetto prestatore sono contitolari del trattamento dei dati personali. Le finalità e i mezzi del trattamento sono disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del	
	11	

Regolamento UE 27.04.2016, n. 2016/679.

Art. 12 - Codice di comportamento e disposizioni anticorruzione

1. Il soggetto prestatore è tenuto nella realizzazione degli interventi al rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del La Comunità della Paganella (rinvenibile sul sito dell'Amministrazione), per quanto compatibili, impegnandosi pertanto ad osservarli e a farli osservare ai propri dipendenti, collaboratori e partner.

2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il soggetto prestatore si impegna a segnalare tempestivamente alla Comunità ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo.

Art. 13 - Cause di risoluzione della convenzione

1. La convenzione è risolta, su iniziativa della Comunità, nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti previsti dall'Avviso del Comune di Trento;
- b) grave inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione e dagli atti in essa richiamati;
- c) decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento in materia di autorizzazione, accreditamento dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale, DPGP n. 3-78/ Leg del 09/04/2018;
- d) opposizione ai sensi dell'art. 15, comma 2;
- e) violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento

	dei dipendenti della Comunità della Paganella così come previsti	
	all'art.12.	
	2. La convenzione può essere risolta in qualsiasi momento dal soggetto	
	prestatore iscritto all'Elenco con preavviso scritto di almeno 60 giorni	
	rispetto alla data fissata per la disdetta, trasmesso via posta elettronica	
	certificata alla Comunità della Paganella.	
	3. In caso di risoluzione della convenzione il soggetto prestatore si	
	obbliga a mettere a disposizione della Comunità, in via provvisoria, le	
	strutture e il personale dedicato ai servizi per il tempo necessario	
	all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di	
	un nuovo soggetto prestatore.	
	Art. 14 - Misure di rafforzamento dei servizi previste dal PNRR	
	1. Nel caso in cui gli interventi attivati ricadano nella linea 1.2 Percorsi di	
	autonomia per persone con disabilità, a valere sui fondi PNRR, destinata a	
	realizzare gli interventi previsti nei progetti personalizzati anche per	
	sostenere l'accesso delle persone con disabilità al mercato del lavoro, il	
	soggetto prestatore è tenuto a indicare in tutti i relativi documenti	
	amministrativi, quando indicato dalla Comunità di Valle, il seguente	
	Codice Unico Progetto CUP: C44H22000550006	
	2. Il soggetto prestatore si impegna altresì a riscontrare ad ulteriori	
	richieste che verranno avanzate dell'Amministrazione comunale per	
	adempiere agli obblighi rendicontativi imposti dal PNRR.	
	Art. 15 - Vicende soggettive del soggetto prestatore	
	1. La cessione dell'attività o l'affitto di azienda o di ramo d'azienda e gli	
	atti di trasformazione, fusione e scissione relative al soggetto prestatore	
	13	

	per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei servizi e per	
	la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento degli interventi.	
	Art. 17 - Vigilanza	
	1. La Comunità della Paganella si riserva la possibilità di svolgere in	
	qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio e di	
	procedere ad opportune rilevazioni e valutazioni anche in loco. Il soggetto	
	prestatore si impegna a collaborare al fine di facilitare le relative verifiche.	
	Art. 18 - Revisione della convenzione	
	1. La presente convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa	
	della Comunità. Le eventuali modifiche devono essere preventivamente	
	comunicate ai soggetti prestatori iscritti all'Elenco. La convenzione è da	
	ritenersi automaticamente aggiornata.	
	2. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive	
	disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia	
	connessi alle eventuali situazioni di emergenza.	
	Art. 19 - Foro competente	
	Il Foro di Trento è competente per tutte le controversie che dovessero	
	sorgere in dipendenza della presente convenzione. Qualunque	
	contestazione o vertenza insorga tra le parti relativamente	
	all'interpretazione ed esecuzione della convenzione, la stessa viene	
	devoluta all'Autorità giudiziaria competente.	
	Art. 20 - Oneri fiscali	
	Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi	
	dell'articolo 1 Tariffa Parte 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.	
	15	

